



REGIONE  
PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere  
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio VIA e V.I.NC.A.



Al Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

C.R. COSTRUZIONI S.r.l.  
c.r.costruzionisrl@pec.it

**Oggetto:** [ID\_VIP: 4285] Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto preliminare per la riqualificazione e la gestione del porto turistico di Villanova di Ostuni - Proponente: C.R. Costruzioni S.r.l.

Rivalutazione del parere regionale di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.-

Per il seguito di competenza, si trasmette in allegato la determinazione dirigenziale n. 036 del 29.01.2020 concernente l'intervento in oggetto.-

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
(D.ssa Antonietta Riccio)


P.O. Segreteria del Comitato V.I.A.  
(C. Mafra)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio V.I.A. e V.Inc.A.

Via Gentile, 50 - 70126 - Bari -

Tel. 080.5406862 - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**ATTO DIRIGENZIALE**

La presente determinazione, ai sensi del comma 3, art. 20, DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Bari, 29/01/2020

Il Responsabile della Sezione Pubblicazione  
Sig. Carlo Tedesco

N. 036 del 29/01/2020  
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Autorizzazioni Ambientali <input checked="" type="checkbox"/> Servizio VIA e VINCA
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 089/DIR/2020/00036

OGGETTO: [ID\_VIP: 4285] Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto preliminare per la riqualificazione e la gestione del porto turistico di Villanova di Ostuni - Proponente: C.R. Costruzioni S.r.l.  
Rivalutazione del parere regionale di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.-

L'anno 2020 addì 29 del mese di GENNAIO presso la sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali sito in Via Gentile n. 52,

**il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la d.g.r. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 14 e 16 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTO l'art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

VISTO l'art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

VISTA la d.g.r. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio V.I.A. – V.inc.a

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTA la d.g.r. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il d.p.g.r. 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12/10/2015 di nomina dell'Ing. B. Valenzano quale Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e la successiva n. 1895 del 24/10/2018 di rinnovo del medesimo incarico;

VISTA la d.g.r. n. 1176 del 29.07.2016, con cui la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTI:**

- la l. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
  - il d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
  - la l.r. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
  - la l.r. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
  - la d.g.r. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
  - la l.r. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- sulla scorta dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa *“Segreteria del Comitato v.i.a.”*;
  - dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. n. 07 del 22.06.2018, dal Comitato Regionale di V.I.A.;
  - di tutti i pareri pervenuti dagli Enti e Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento;

**ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO**

**PREMESSO CHE:**

Con determinazione dirigenziale n. 128 del 29.05.2019, ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i., nell’ambito del procedimento ministeriale di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è stato espresso parere di assoggettabilità a v.i.a. per l’intervento in oggetto, per le motivazioni espresse dal Comitato v.i.a. nel parere prot. n. AOO\_089/5838 del 15.05.2019 e che qui si intendono riportate.

Tale provvedimento è stato successivamente trasmesso con nota prot. n. AOO\_089/14971 del 04.12.2019 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito



MATTM), autorità competente per il procedimento di che trattasi, ed al proponente C.R. Costruzioni S.r.l.;

**CONSIDERATO CHE:**

con nota prot. n. 21232 del 12.08.2019 il MATTM richiedeva integrazioni progettuali;

con pec acquisita al prot. n. 11254 del 12.09.2019 la Società proponente, in merito alla d.d. n. 128 del 29.05.2019, *"avendo recepito le osservazioni di carattere tecnico progettuale contenute nel sopraccitato parere e reputando di poter attemperare alle richieste effettuate sia in merito alle indagini richieste sia agli approfondimenti ritenuti necessari"*, richiedeva alla Regione Puglia il riesame del parere sopraccitato alla luce delle controdeduzioni ed ai nuovi ulteriori elementi di carattere tecnico emersi dalle indagini effettuate.

Analogha richiesta veniva presentata alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V - al fine di superare le criticità recepite in data 11.06.2019 con nota 1717983PDF\_DG\_ABAP\_V\_16133.

con nota prot. n. AOO\_089/13974 la Sezione scrivente informava il MATTM della documentazione integrativa trasmessa dalla C.R. Costruzioni S.r.l., volta a conseguire una rivalutazione del parere regionale.

In detta nota comunicazione, oltre ad evidenziare che la documentazione integrativa risultava trasmessa alla sola struttura scrivente che l'aveva resa disponibile sul proprio sito web all'indirizzo <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, assicurava di far conoscere gli esiti di tale valutazione per il seguito di competenza del procedimento ministeriale;

**TENUTO CONTO CHE:**

Il Comitato v.i.a., nella seduta del 26.11.2019, procedeva con la disamina della documentazione integrativa volontaria presentata dal proponente a seguito dell'assoggettamento a v.i.a. dell'intervento proposto nonché della documentazione integrativa richiesta dal MATTM.

Dalla discussione in Comitato emergeva la necessità che la documentazione sottoposta a riesame fosse coerente con la documentazione trasmessa in integrazione al MATTM .

Pertanto il citato Comitato assicurava che l'esito del riesame richiesto sarebbe stato fornito a valle della risoluzione di tali incoerenze. Di tale decisione veniva informata la società proponente con nota prot. n. 14971 del 04.12.2019;

con nota datata 04.12.2019 C.R. Costruzioni S.r.l. al fine di chiarire le documentazioni in possesso da ciascun Ente coinvolto dal procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a., riteneva opportuno ripercorrere l'iter trascorso relativamente alle comunicazioni e alle trasmissioni effettuate, fornendo i chiarimenti necessari;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio V.I.A. – V.inc.a

**PRESO ATTO CHE:**

Il Comitato Regionale V.I.A., ai sensi dell' art. 4, comma 1 del Regolamento Regionale n. 07/2018, nella seduta del 16.01.2020, si è espresso come da parere allegato alla presente determinazione prot. n. AOO\_089/808 del 17.01.2020;

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**

**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

**DETERMINA**

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento;  
di esprimere, ai sensi dell'art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i., nell'ambito del procedimento ministeriale di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a modifica del parere formalizzato con d.d. n. 128 del 29.05.2019, in conformità al giudizio reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 16.01.2020, prot. n. AOO\_089/808 del 17.01.2020, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, l'esclusione condizionata dall'assoggettamento alla procedura di v.i.a. del progetto per la riqualificazione e la gestione del porto turistico di Villanova di Ostuni proposto da C.R.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio V.I.A. – V.inc.a

Costruzioni S.r.l. con sede legale in Ceglie Messapica (Br), alla via San Lorenzo da Brindisi n. 12;

di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali –, a cura all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia – ed alla C.R. Costruzioni S.r.l.;

di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;


di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Segreteria del Comitato V.I.A.  
(C. Mafrica)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio V.L.A. – V.inc.a

Il presente provvedimento, composto di n. 06 (cinque) facciate, compresa la presente, e da n. 01 Allegato di 17 facciate è pubblicato sull'Albo istituito presso l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Via Gentile, 52 - Bari - , dove resterà affisso per dieci giorni lavorativi consecutivi, a partire dal 29/01/2020.....

Il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 c. 3 del DPGR n. 443 del 31/07/2015 viene pubblicato all'Albo telematico nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'incaricato alla pubblicazione

(Sig. Carlo Tedesco)

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La sottoscritta P.O. Affari Generali ed Organizzazione visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Via Gentile, 52 - Bari - per 10 (dieci) giorni lavorativi, dal 29/01/2020 al \_\_\_\_\_.

L'incaricato alla pubblicazione

(Sig. Carlo Tedesco)

La P.O. AA.GG. e Organizzazione  
(Sig. Mario Mastrangelo)

<p>Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Il presente atto originale, composto da n. 06 (cinque) facciate e n. 01 allegati, è depositato presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali Assessorato alla Qualità dell'Ambiente via delle Magnolie 6/8, Z.I. Modugno (BA).</p> <p>Li, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile</p>
---



SEKUNY - VINO  
MAFRICA - ANGELI

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO\_089/PROT  
17/01/2020 - 0000808  
Prot.: Ingresso - Registro: Protocollo Generale

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere espresso nella seduta del 16/01/2020

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

Procedimento: ID VIP4285:Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d.lgs. 152/2006 e smi. RIESAME del parere reso il 14.05.2019

VInCA:  NO  SI SIC IT9140005 Torre Guaceto e Macchia San Giovanni

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo  NO  SI

Oggetto: Porto turistico di Villanova di Ostuni - Progetto preliminare per la riqualificazione e la gestione

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.II-bislett. f) "porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi"

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IVlett. n) "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare"

Autorità Comp. Ministero dell'Ambiente

Proponente: ATI C.R. COSTRUZIONI Srl – FRAVER Srl

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web della Regione Puglia Portale Ambientale, ed ivi pubblicati in data 21.10.2019, sono di seguito elencati:

Procedura VIA		Elenco elaborati		Data		Download	
proponente	comune	documento	descrizione	data	download		
ATI C.R. COSTRUZIONI Srl - FRAVER Srl	OSTUNI	PROGETTAZIONE	IP-004 4285 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER IL PORTO TURISTICO DI VILLANOVA DI OSTUNI - PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA GESTIONE (L.152/06 art.19)	21/10/2019	196		
proponente	comune	documento	descrizione	data	download		
1/17 1 records (per pagina 1 su 17 records)							



• IDVIA4285_Villanova TRASMISSIONE AAsett.2019	• oggi, 13:40	--	Cartella
• ALLEGATI FINALI PDF	• oggi, 13:42	--	Cartella
• ALLEGATO 0	• 18 set 2019, 09:10	--	Cartella
• ALLEGATO 0_Molo Tramontana.pdf	• 27 ago 2019, 07:10	121 KB	PDF
• ALLEGATO 0_NEW MASTERPLAN.pdf	• 04 set 2019, 09:59	1,7 MB	PDF
• ALLEGATO 0_RELAZIONE TECNICA.pdf	• 10 set 2019, 10:19	4,3 MB	PDF
• ALLEGATO 1.pdf	• 09 set 2019, 10:57	3,3 MB	PDF
• ALLEGATO 2_PMA.pdf	• 09 set 2019, 05:53	1,1 MB	PDF
• ALLEGATO 3.pdf	• 10 lug 2019, 14:53	18,7 MB	PDF
• ALLEGATO 3a.pdf	• 18 set 2019, 10:41	2 MB	PDF
• ALLEGATO 3b.pdf	• 13 set 2019, 11:20	9,1 MB	PDF
• ALLEGATO 4.pdf	• 09 set 2019, 05:55	1,8 MB	PDF
• ALLEGATO 6_RIS. NOTA DEMANIO N.13123.pdf	• 09 set 2019, 11:31	1,1 MB	PDF
• IAM_01.pdf	• 31 lug 2019, 11:10	1,8 MB	PDF
• IAM_R2.pdf	• 31 lug 2019, 11:10	872 KB	PDF
• IIS_07.pdf	• 31 lug 2019, 11:10	680 KB	PDF
• ISTANZA DI RIESAME PARERE.pdf	• 18 set 2019, 10:58	164 KB	PDF
• Richiesta di Riesame_Regione Puglia.pdf	• 18 set 2019, 11:10	479 KB	PDF

**Si deve rilevare, preliminarmente, che il riesame non risulta essere procedurizzato nel procedimento ex art. 19 del D.Lgs. 152/06.**

**Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici**

Riguardo l'inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici, si rimanda integralmente a quanto riportato nel parere reso dal Comitato VIA nella seduta del 14.05.2019.

Solo riguardo al vincolo Archeologico si precisa che nel precedente parere si era rilevato quanto segue:

<<L'area ricade in parte nel perimetro dell'area di vincolo archeologico, disciplinata dall'art. 38.3 delle NTA del PRG.

**Art. 38.3. Vincolo archeologico**

*Sono le aree sottoposte a protezione ai sensi della legge 1089/1939; della legge 431/1985; del D.Lgs 22.1.2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", individuati sia negli elaborati grafici che nello specifico "f4 - atlante dei beni culturali" della presente variante.*

*Gli interventi e le opere da realizzarsi su tali immobili devono rispettare le relative norme urbanistiche delle aree ove ricadono e devono acquisire la preventiva autorizzazione ex D.Lgs n°42/2004.*

A riguardo, a pag. 14 della R\_PAES – RELAZIONE PAESAGGISTICA si legge:

*"In questa area costiera a ridosso del Molo di Tramontana vi sono lembi residui di un deposito archeologico risalente alla prima età dei metalli (II millennio a.c.) in cui sono stati ritrovati tracce di fondi di capanna e frammenti ceramici. Alcuni frammenti a vernice nera e numerose sepolture rinvenute nei primi anni '80 e poi distrutte dalla espansione edilizia dell'abitato, testimoniano l'importanza del sito anche in epoche successive da quella romana a quella medioevale, importanza derivata anche dalla vicinanza con il tracciato della via Traiana.*

*L'esistenza dell'abitato e del porto di Villanova, con l'antico nome di Petrolla, è già individuata dalla Tavola Peutingeriana a 21 miglia a sud di Gnathia (Egnazia), e venne ricostruita con il nome di Villanueva alla fine del XIII sec. Da Carlo I d'Angiò.*

*Una importante testimonianza storico architettonica è la Chiesa Madonna delle Mura, probabilmente edificata sulla preesistente chiesa rupestre di S.Nicola di Petrolla presso la quale il Conte Tancredi di Lecce in una pergamena databile intorno al 1180 invita la popolazione a costruire mansiones.*

*Di grande valore storico architettonico è il Castello di Villanova (Torre Aragonese) edificato*



*sotto il governo della Regina Bona Sforza (1524-1537) a completamento del sistema difensivo costiero costituito dalle Torri di Guaceto, Pozzelle, Santa Sabina e San Leonardo.”>>.*

A riguardo, il Proponente, nel riscontrare le criticità rilevate nel parere reso da questo Comitato VIA, in merito all'area archeologicamente vincolata ha proposto una variante, escludendo la realizzazione di opere nell'area vincolata, come meglio si rileva di seguito nella descrizione dell'intervento.



### Descrizione dell'intervento

Riguardo la descrizione dell'intervento, si rimanda integralmente a quanto riportato nel parere reso dal Comitato VIA nella seduta del 14.05.2019, fatte salve le precisazioni di seguito evidenziate.

Il proponente "al fine di superare le osservazioni recepite da incontri informali con alcuni degli Enti coinvolti e dalle Osservazioni del MiBAC D.V.A.REGISTRO UFFICIALI I.0014909.11-06-2019" ha proposto le seguenti varianti dell'opera precisate nell'elaborato "ALLEGATO 0\_RELAZIONE TECNICA.pdf":


Le varianti proposte sono:

- 1) - eliminazione della gradonata e dei servizi igienici in area interessata da vincolo archeologico;
- 2) - eliminazione blocco interrato retro stalle contenente servizi igienici e locali tecnici vari;
- 3) - riposizionamento dei servizi igienici e locali tecnici in area interrata posta sotto al ristorante esistente "LA VELA";
- 4) - molo di tramontana.

### **Variante 1**

FUNTO 1.


Nel rispetto della vincolistica presente nella fascia in contiguità all'area archeologica vincolata con DDR del 19/06/2003, si propone, in variante al progetto presentato, la delocalizzazione dei servizi igienici destinati ai diportisti.



### Variante 2

#### PUNTO 2.

Nel rispetto della vincolistica presente nella fascia in contiguità all'area archeologica vincolata con DDR del 19/06/2003, si propone, in variante al progetto presentato, la delocalizzazione dei servizi igienici destinati ai diportisti e dei locali tecnici.




PROGETTO CONSEGNATO

PROPOSTA IN VARIANTE

### Variante 3

#### PUNTO 3.

Richiamando l'attenzione ai precedenti punti 1 e 2, la variante al progetto definitivo propone di delocalizzare i servizi e locali tecnici annessi in un'unica area interrata centrale rispetto all'intera area portuale. Pertanto è prevista la demolizione e ricostruzione del ristorante esistente "LA VELA" e lo scavo di un piano interrato al di sotto dello stesso edificio, che sarà utilizzato per collocare tutti i servizi igienici e locali tecnici annessi in un'area completamente libera da vincoli (vedi tratteggio rosso in pianta).



PROGETTO CONSEGNATO

PROPOSTA IN VARIANTE



#### Variante 4


##### PUNTO 4.

Considerata la necessità di mantenere inalterate le geometrie esistenti e comunque garantire la sicurezza dell'opera di difesa da importanti eventi meteomarinari, è stato previsto il salpamento dello strato superficiale della mantellata esistente e la sostituzione dello stesso con uno strato di massi naturali di 3<sup>a</sup> categoria disposti in maniera tale da favorire l'assorbimento del moto ondoso di risalita. In sostanza, quindi, planimetricamente la parte emersa della nuova mantellata avrà lo stesso ingombro della scogliera esistente.

Si veda la sovrapposizione di seguito riportata.

Per assorbire il moto ondoso proveniente dai quadranti settentrionali si è previsto di realizzare una scogliera subacquea (berma) in massi naturali, disposti con una pendenza dolce. Naturalmente, questa scogliera di protezione, essendo subacquea, non è visibile e, la realizzazione della stessa è indispensabile per assicurare la sicurezza delle opere, delle imbarcazioni e alla navigazione all'interno del porto.

Il masso di carico non subirà modifiche dimensionali e non verrà realizzato il muro paraonde lato mare, pertanto la quota del piano di calpestio del molo di sopraffutto resterà pari a +3,68 m sul l.m.m.. Inoltre, al fine di garantire la massima sicurezza della passeggiata lungo il molo di sopraffutto è stata prevista l'installazione di due ringhiere di protezione ai lati del molo di altezza pari a 1,05 m.



Nell'elaborato "ALLEGATO 0\_NEW MASTERPLAN.pdf – GEN\_05\_rev.1 di settembre 2019" è riportata la planimetria d'insieme dell'intervento come aggiornato.



## VALUTAZIONE delle controdeduzioni al parere del Comitato VIA

Preliminarmente si rappresenta che l'ARPA Puglia - DAP Brindisi ha rilasciato il parere con nota prot. 77312-32 del 28.10.2019 sulla documentazione di cui al presente riesame. Si rimette all'esame dell'Autorità competente, Ministero dell'Ambiente, l'apprezzamento delle indicazioni ivi contenute in fase di istruttoria ministeriale.

*Coerentemente con quanto affermato, non risulta previsto un piano di monitoraggio ambientale in relazione a tutti i potenziali impatti segnalati (si veda anche quanto precisato in questo verbale nei paragrafi 'Valutazioni'). Inoltre non sono stati valutati gli ulteriori potenziali impatti relativi alle seguenti opere/attività:*

- *Considerevole ampliamento delle opere di difesa con attività di escavazione dei fondali per la realizzazione/stabilizzazione della fondazione dei moli e conseguente potenziale intorbidimento dell'acqua in mare anche all'esterno dell'area portuale (vicinanza al poseidonieto);*
- *impatti dei mezzi di cantiere a mare (draghe, escavatori, pontoni ecc.);*
- *Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo;*
- *Attività, scavi e sistemazioni in prossimità dell'area archeologica*

*Infine si richiamano le prescrizioni/indicazioni precisate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione che si è già espressa sul progetto preliminare con nota prot. n. AOO\_145/1963 del 15.10.2018, a cui si rimanda integralmente.*

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente nell'elaborato "*Richiesta di Riesame\_Regione Puglia.pdf*" ha fornito un documento preliminare quale piano di monitoraggio ambientale con l'allegato n. 2 (cfr. file ALLEGATO 2\_PMA.pdf) in cui sono state indicate le misure di mitigazione da adottare ed i monitoraggi sono relativi alle seguenti attività:

- ESCAVO
- TRASPORTO DEI MATERIALI
- IMMERSIONE IN AREA MARINA (OLTRE LE 3 MN DALLA COSTA)

Dal detto piano, resta esclusa la componente "acque marine costiere" in ragione della circostanza per cui il proponente collega tale definizione di attività nell'ambito della definizione - in corso - del progetto di dragaggio in fase di predisposizione ai sensi del DM 173/2016 necessario alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, il proponente, nel riscontrare i restanti aspetti evidenziati dal Comitato, ha fornito elementi utili a rendicontare le osservazioni in relazione ai temi "*ampliamento delle opere di difesa con attività di escavazione dei fondali e conseguente potenziale intorbidimento dell'acqua in mare anche all'esterno dell'area portuale (vicinanza al poseidonieto); impatti dei mezzi di cantiere a mare (draghe, escavatori, pontoni ecc.); Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo; Attività, scavi e sistemazioni in prossimità dell'area archeologica*" (Cfr. elaborato "*Richiesta di Riesame\_Regione Puglia.pdf*" rif. pagg. da 3 a 8 ed annessi allegati ivi richiamati: 1; 2; 3; 3a; 3b), per cui le osservazioni rese dal Comitato possono ritenersi soddisfatte, in particolare per l'aspetto ambientale relativo al potenziale intorbidimento dell'acqua in mare per cui



è stata allegata RELAZIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 15 LUGLIO 2016, N. 173 predisposta dall'azienda Appaltatrice: SUB TECHNICAL EDIL SERVICES s.r.l. (all.ti n. 3; 3a; 3b).

Diversamente, in merito agli aspetti paesaggistici si rileva che, la documentazione prodotta dal Proponente in questa fase, non ha esplicitamente recepito le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 7963 del 15 ottobre 2018 della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio - rilasciata in sede di Conferenza di Servizi attivata dal demanio regionale per la *concessione demaniale marittima ex DPR 509/97* per il porto in oggetto -.

Pertanto, devono ritenersi non ancora esplicitamente e completamente ottemperate e da recepirsi nel procedimento di autorizzazione del progetto definitivo di cui alla concessione demaniale marittima ex DPR 509/97 e s.m.i..

*Per le tre produzioni di acque reflue dalla documentazione non si rileva chiaramente la gestione del refluo in termini di scarico, né ad esempio, sono presenti tavole con indicazione delle reti di convogliamento dei reflui.*  
*In particolare, dalla relazione tecnica di cui al file "IAM-R2-IMPIANTO-TRATTAMENTO-ACQUE- METEORICHE.pdf" relativa alle acque meteoriche raccolte nei piazzali pavimentati dell'area di alaggio/varo e della stazione carburanti non sono indicate le modalità di gestione del refluo di prima e seconda pioggia a valle del trattamento, se non con l'indicazione che "Dopo il trattamento le acque potranno essere inviate o mare" (Cfr. pag. 31 dello Studio Preliminare Ambientale).*

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente nell'elaborato "*Richiesta di Riesame \_Regione Puglia.pdf*" ha fornito ulteriori indicazioni tecniche e gestionali dei reflui costituiti da acque meteoriche raccolte nei piazzali pavimentati dell'area di alaggio/varo e della stazione carburanti. Tuttavia non risulta chiarito al Comitato quale sia il recapito delle acque di prima pioggia dopo la raccolta all'interno della vasca stagna (pag.- 6 elaborato IAM\_R2\_V02), seppure nella tavola grafica "IAM\_01" risulta indicato il "*successivo prelievo da parte di ditte specializzate*".

Inoltre, per i restanti reflui il proponente ha precisato quanto segue: "*In riferimento alla gestione del refluo si precisa che il ristorante, il centro servizi, le vecchie stalle sono dotate di proprio allaccio alla rete fognaria comunale. I servizi igienici della Torre Aragonese, saranno collegati alla rete fognaria esistente attraverso la realizzazione di un nuovo allaccio, mentre i servizi igienici saranno dotati di un impianto di rilancio che consentirà l'immissione dei liquami in fogna pubblica. Il tutto come meglio rappresentato nella tavola integrativa "IIS\_07 - Individuazione dei punti di scarico dei reflui Civili". Tutte le Cucine saranno dotate di opportuni degrassatori.*"

Le integrazioni rese al Comitato non possono ritenersi complessivamente soddisfatte con le deduzioni fornite dal proponente riguardo la gestione delle acque meteoriche. Il proponente, riguardo il trattamento delle acque di seconda pioggia ed, in continuo, delle acque che dilavano le aree di alaggio e del molo di ponente, in sede di progettazione definitiva dovrà fornire elementi in merito all'esistenza di una fognatura pluviale comunale ed in ogni caso acquisire il pertinente provvedimento amministrativo di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche trattate.



*Non si rileva dallo Studio Ambientale Preliminare (dr. pag. 31/215 e segg.) le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (intese ai sensi dell'art. 2 comma1 lett. a) del D.Lgs. 182/03) in conformità alle disposizioni di cui allo stesso D.Lgs.182/2003 nonché alla pianificazione adottata, in applicazione del detto decreto legislativo, dalla Capitaneria del Porto di Brindisi con il "Piano di raccolta e gestione rifiuti prodotti dalle unità da diporto e da pesca nel porto di Villanova".*

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente nell'elaborato "*Richiesta di Riesame\_Regione Puglia.pdf*". pagg. da 9 a 10, ha fornito elementi finalizzati ad indicare le mere previsioni di ottemperanza al D.Lgs.182/2003 nonché alla pianificazione adottata dalla Capitaneria del Porto di Brindisi, rinviando anche a quanto precisato nel par. "4.5.4 Rifiuti" del Studio Preliminare Ambientale che in realtà si riferisce alla valutazione della "DESCRIZIONE DEI PROBABILI EFFETTI RILEVANTI DEL PROGETTO".

*Il proponente, in relazione a questa specifica fase di cantiere che, come rilevabile dalla figura 23 riguarda l'intera area portuale e rappresenta per di più il presupposto per lo sviluppo e realizzazione dell'intero progetto proposto, come dichiarato dallo stesso proponente, non identifica e precisa:*

- le modalità secondo cui la stessa sarà attuata, limitandosi al mero richiamo delle prescrizioni tecniche della normativa GEN-BSS 001;
- gli impatti sulle COMPONENTI AMBIENTALI che potrebbero derivarne; - I probabili EFFETTI;
- le MISURE PER IMPEDIRE E RIDURRE GLI IMPATTI;
- Il MONITORAGGIO AMBIENTALE eventualmente necessario.

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente nell'elaborato "*Richiesta di Riesame\_Regione Puglia.pdf*" rif.pagg. da 10 a 11 precisa, in relazione all'attività di bonifica bellica "*che la specifica attività non è un'attività progettuale suggerita dal proponente, ma un obbligo di legge a cui adempiere preventivamente ai lavori di dragaggio*" e indica in breve ulteriori elementi inerenti l'esecuzione dell'attività affidata a ditta "*specializzata accreditata iscritta all'albo ministeriale delle imprese abilitate alla Bonifica Campi Minati (BCM) – cat. B.SUB.*" etc.

Deve rilevarsi, tuttavia, che il proponente non fornisce alcun nuovo elemento di valutazione ambientale della specifica attività di bonifica bellica rispetto ai temi già sollevati dal Comitato VIA ed inerenti:

- gli impatti sulle COMPONENTI AMBIENTALI che potrebbero derivarne;
- I probabili EFFETTI;
- le MISURE PER IMPEDIRE E RIDURRE GLI IMPATTI;
- Il MONITORAGGIO AMBIENTALE eventualmente necessario.

**Pertanto, per la valutazione della specifica attività di bonifica bellica si rimanda alla valutazione da parte dell'Autorità Competente, Ministero dell'Ambiente.**

*Il proponente non fornisce indicazioni di quale criterio/metodologia sia stata adottata per la scelta dei punti di campionamento, nonché per le modalità di prelievo, conservazione ed analisi dei campioni e, riporta nelle pagg. da 50 a 56/215 dello Studio Preliminare Ambientale, gli esiti degli accertamenti analitici effettuati secondo quanto indicato dal DM*



173/2016.

Si rappresenta che, come pure precisato dal proponente, la classificazione dei materiali a dragarsi eseguita ai sensi del DM 173/2016 è procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 109 del D.l.gs. 152/06 e s.m.i., per cui lo Studio Preliminare Ambientale risulta carente della valutazione dei materiali a dragarsi rispetto alla disciplina in materia di Bonifiche cui al Titolo V della parte IV del.

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente nell'elaborato "Richiesta di Riesame\_Regione Puglia.pdf" ha predisposto, con il supporto dell'azienda Appaltatrice SUB TECHNICAL EDIL SERVICES s.r.l., la RELAZIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 15 LUGLIO 2016, N. 173 (cfr. all. n. 3 – file "ALLEGATO 3.pdf") nonché ha effettuato e fornito altresì la caratterizzazione dei sedimenti delle aree di immersione marine non costiere - oltre le 3 MN (Cfr. all. 3a – file "ALLEGATO 3a.pdf") ed infine la "CARATTERIZZAZIONE AREA DI DEPOSITO SEDIMENTI (Cfr. all. 3b – file "ALLEGATO 3b.pdf"). Conseguentemente può, ad ogni effetto, ritenersi che lo Studio Preliminare Ambientale dispone degli elementi utili alla classificazione dei materiali a dragarsi.

Si rileva, in conclusione che:

"I sedimenti marini del porto di Villanova hanno mostrato una classe di tossicità "assente" in quanto la batteria di saggi biologici ha mostrato in ogni prova dei valori percentuali sotto la "soglia" di effetto, che rappresenta la variazione minima ritenuta biologicamente significativa per ciascuna condizione sperimentale, così come riportato nell'Appendice 2B dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016. Nello specifico, la "Caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti marini" è riportata in Allegato III. Utilizzando i criteri dell'integrazione ponderata anche per le analisi chimiche, è stato desunto il pericolo chimico dei campioni esaminati che varia da "trascurabile" a "medio". Nello specifico, la "Caratterizzazione chimica dei sedimenti marini" è riportata in Allegato III.

Classe di pericolo ecotossicologico elaborato per l'intera batteria (HQ <sub>batteria</sub> )	Classificazione chimica	Classe di Qualità del materiale
Assente	HQ <sub>c</sub> (L2) ≤ Trascurabile	A
	Basso ≤ HQ <sub>c</sub> (L2) ≤ Medio	B
	HQ <sub>c</sub> (L2) = Alto	C
	HQ <sub>c</sub> (L2) > Alto	D
Basso	HQ <sub>c</sub> (L1) ≤ Basso	A
	HQ <sub>c</sub> (L1) ≥ Medio e HQ <sub>c</sub> (L2) ≤ Basso	B
	Medio ≤ HQ <sub>c</sub> (L2) ≤ Alto	C
	HQ <sub>c</sub> (L2) > Alto	D
Medio	HQ <sub>c</sub> (L2) ≤ Basso	C
	HQ <sub>c</sub> (L2) ≥ Medio	D
≥ Alto	HQ <sub>c</sub> (L2) ≤ Basso	D
	HQ <sub>c</sub> (L2) ≥ Medio	E

Tabella 8 – Classificazione della Qualità dei sedimenti secondo i criteri dell'integrazione ponderata



Per i campioni con pericolo chimico "trascurabile" e rischio ecotossicologico "assente" la classe di qualità del materiale è A. Invece, per i campioni con pericolo chimico "basso" o "medio" e rischio ecotossicologico "assente" la classe di qualità del materiale è B. Nello specifico, la "Classificazione dei materiali di escavo" è riportata in Allegato III."

A riguardo va precisato che il Legislatore al par. 2.6.1. dell'Allegato tecnico del DM 173/2016 precisa che < qualora i siti di dragaggio e/o di immersione oltre le 3 mn e/o di ripascimento siano situati nei pressi di aree destinate all'acquacoltura o alla balneazione, in queste ultime deve essere garantito il rispetto dei requisiti di qualità previsti nella normativa vigente per il comparto acque(decreto legislativo 152/2006;Reg. CE 854/2004;Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute)>>

Non risultano dalla documentazione elementi per valutare il rispetto del precetto normativo citato. Si consideri che la quantità di sedimenti da gestire, come precisato dal proponente, è pari a circa 70.000 mc (cfr. pag. 57 di 215) e che l'estensione dell'area di immissione a mare da reperire è stata stimata pari a circa 1.500.000 mq, ossia 150 ettari.

Il proponente ha identificato un quadrilatero di 1.500 m x 1000 m per lato oltre tre miglia dalla costa, senza riportare le relative caratteristiche del fondale e fornire evidenza dell'idoneità dell'area individuata ad accogliere il materiale dragato.

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente nell'elaborato "Richiesta di Riesame \_Regione Puglia.pdf" alla pag. 12 si limita ad affermare e precisare che:

"Le aree in cui saranno conferiti i materiali dragati non sono interessate da acquacoltura nè da balneazione. Ad ogni buon conto i dettagli a riguardo presenti nella specifica autorizzazione allo sversamento ex art. 109 del D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che presso il sito selezionato per il refluento delle sabbie di escavo e neanche nelle sue vicinanze non si registra la presenza di alcun impianto di acquacoltura nè tanto meno si pone la tematica inerente la balneazione attesa la distanza dalla costa.". Pertanto, ritenendo che per il Legislatore del DM 173/2016, la balneabilità la consideri anche oltre le 3 mn, l'autorizzazione all'immersione ex art. 109 del D.Lgs. 152/2006 deve prevedere specifica prescrizione di monitoraggio e controllo in continuo circa la conformità del comparto acque marine rispetto ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 152/2006; Reg. CE 854/2004; Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute.

Dalla documentazione in atti non risulta disponibile una relazione tecnica che contenga uno studio celerimetrico o studio delle correnti marine né un modello per eventuali impatti su posidonia.

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente ha prodotto sul punto uno specifico elaborato denominato "Studio della circolazione delle acque nel sito d'interesse" [allegato n.4 ].

Il proponente a pag. 20 del suddetto elaborato conclude che:



*"appare verificata l'ipotesi riferita nello studio preliminare ambientale per cui la presenza di una costante corrente discendente presso le coste relative al sito individuato per il refluento in mare delle sabbie di escavo, garantisca la efficace dispersione del materiale che dovesse, nonostante le tecnologie precauzionali adottate, rimanere in sospensione nella colonna d'acqua prospiciente il fondale. Tale condizione viene peraltro confermata dai bassi valori del "tempo di residenza" individuati presso la fascia costiera della puglia orientale come riportata nella fig.2. Inoltre, la complessa dinamica delle variazioni termiche verticali, già descritta, sembra garantire la compartimentazione dei sedimenti al di sotto del termoclino, a fronte del quale viene impedito il rimescolamento delle acque a diversa temperatura."*

La relazione tecnica integrativa ha fornito sufficienti e condivisibili indicazioni tecniche e pertanto le osservazioni rese dal Comitato possono ritenersi soddisfatte con le deduzioni fornite dal proponente.

*Si precisa anche alla pag. 192 di 215 dello Studio Preliminare Ambientale che:*

*"durante la fase di dragaggio, il bacino portuale sarà comunque galleggianti che, circondando l'area di lavoro per una profondità pari alla colonna d'acqua interessata, impediranno qualsiasi tipo di dispersione/diffusione dei materiali dragati. Inoltre, tali attività verranno eseguite solo in condizioni meteo climatiche favorevoli. Qualora poi, il monitoraggio di controllo della componente da effettuare, rilevasse il manifestarsi di una situazione critica, si procederà con sospensione dei lavori fino al ripristino della situazione di calma".*

*Si evidenzia che il proponente, per la fase di deposizione nella pianificazione dei monitoraggi non ha previsto un controllo specifico e continuativo della deposizione del materiale dragato in prossimità del fondo (anche, ad es., attraverso riprese visive costantemente accessibili e monitorabili dalle autorità competenti al controllo) al fine di evitare*

*l'allargamento/ampliamento dell'area di dispersione dei sedimenti e l'assenza di fenomeni di torbidità della colonna d'acqua. Inoltre, come rilevabile dalla figura n. 34 (cfr. pag. 50 di 215 dello Studio Preliminare Ambientale, riportata di seguito) le aree di controllo n. 1 e 2 risultano essere state definite dal proponente non proprio coerentemente rispetto al carattere discendente delle correnti dallo stesso indicate - lungo la costa adriatica (direzione NO-SE) -. Perciò considerata la presenza del posidonieto SIC IT51-40005 Torre Guaceto e Macchia San Giovanni nonché, tra l'altro, anche dell'AMP di Torre Guaceto, sarebbe più coerente che fossero state previste due aree di controllo posizionate una tra il posidonieto e l'area di deposizione e l'altra verso SE.*

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente ha prodotto sul punto uno specifico elaborato denominato "PROPOSTA PRELIMINARE PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ai sensi del DM n. 173 del 15/07/2016 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini" [allegato 2\_PMA ].

Si segnala preliminarmente che le aree di controllo, denominate area 1 e area 2, sono state riposizionate seguendo le indicazioni suggerite dal Comitato VIA, come di seguito indicato.




Figura 2 - Aree di Deposizione e Aree di Controllo - Sito di Immersione

Il proponente ha individuato tre distinti monitoraggi:

**MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI ESCAVO**, per il quale sono previste le seguenti attività [cfr. pag. 4 dell'allegato 2\_PMA]:

- variazioni nella qualità dei sedimenti superficiali tramite analisi chimiche dei parametri risultati più critici nella fase di caratterizzazione ed esecuzione di saggi ecotossicologici;*
- variazioni nella qualità della colonna d'acqua tramite il controllo dei livelli di torbidità e/o concentrazione di solidi sospesi in particolare lungo percorsi preferenziali di trasporto verso zone di interesse alieutico e/o ricreativo, nonché variazioni della biodisponibilità e/o ecotossicità (mediante test di bioaccumulo, saggi in situ, saggi biologici di tipo 3 di cui alla Tabella 2, biomarker e/o accumulatori passivi che consentono la rilevazione anche di basse concentrazioni di elementi nella frazione disciolta);*
- eventuali alterazioni delle principali biocenosi bentoniche (con verifica della presenza/distribuzione di habitat e specie di interesse conservazionistico).*

**MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEI MATERIALI**

Sul punto il proponente precisa [cfr. pag. 5 dell'allegato 2\_PMA]:

*"Nel caso in esame, secondo le indicazioni progettuali, le motonavi che effettueranno l'escavo ed il trasporto dei sedimenti all'area di immersione saranno dotate di tramoggia di carico a tenuta stagna.*

*Tale accorgimento consentirà di trasportare sedimenti anche in fase semi-liquida con la garanzia che durante il trasferimento dei sedimenti dal sito di prelievo al sito di ricezione non vi siano perdite accidentali lungo la rotta, perdite che comunque, data la qualità e caratteristiche granulometriche dei sedimenti trasportati, non comporterebbero alcun impatto sull'areale di transito se non un temporaneo aumento della torbidità in superficie, di rapida dissoluzione".*

**MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI IMMERSIONE IN AREA MARINA (OLTRE LE 3 MN DALLA COSTA)**



Sul punto il proponente precisa [cfr. pag. 7 dell'allegato 2\_PMA]:

*"Con riferimento al monitoraggio e controllo della colonna d'acqua durante la fase di immersione dei sedimenti è opportuno prevedere il monitoraggio della colonna d'acqua per il parametro torbidità sia in corso d'opera e che in fase post operam.*

*La stazione di controllo, da collocare in prossimità dell'area di immersione, lungo la direzione preferenziale della corrente (nel nostro caso NO-SE), potenzialmente influenzabile dall'attività di immersione del materiale, potrà coincidere con la stazione di controllo 2.*

*I parametri di controllo, a livello indicativo, saranno torbidità, ossigeno disciolto e pH, da rilevarsi a cadenza periodica giornaliera nella colonna d'acqua a livello superficiale e nella mezzeria batimetrica, in quanto livelli più soggetti all'azione della corrente.*

La "proposta preliminare di piano di monitoraggio ambientale" ha fornito sufficienti e condivisibili indicazioni tecniche e pertanto le osservazioni rese dal Comitato possono ritenersi soddisfatte con le deduzioni fornite dal proponente.

*I materiali derivanti dalle opere di demolizioni costruzione, in conformità dei D.Lgs.152/06 e s.m.i. vanno considerati rifiuti pertanto la gestione proposta non è coerente con le necessità di caratterizzazione, classificazione e gestione attraverso il conferimento presso impianti autorizzati al relativo trattamento.*

*In merito alle terre e rocce da scavo, si rileva che il progetto, che pure ne prevede la produzione, non è corredato di apposita relazione tecnica ai sensi del DPR 120/2017 né conseguentemente risulta definito un piano di utilizzo.*

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente nell'elaborato "Richiesta di Riesame\_Regione Puglia.pdf" a pag. 5 ha precisato che:

*"Si conferma pertanto che i suddetti 3.499 m3 di materiali provenienti da attività di scavo verranno gestiti e smaltiti in qualità di rifiuti in applicazione delle disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.*


*Per le ragioni di cui sopranon è stato predisposto il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo."*

E inoltre che

*"Come rappresentato dalla norma citata, il DPR 120/2017, i materiali provenienti da demolizione debbono essere trattati come rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, i 2.487,90 m3 di materiali provenienti dalle demolizioni indicate nella tabella verranno in tale modo gestiti e, dunque, conferiti in discarica per inerti compatibilmente a quanto previsto dal DM 27 settembre 2010".*

Le osservazioni rese dal Comitato possono ritenersi soddisfatte con le deduzioni fornite dal proponente.

Si segnala che gli elaborati del progetto definitivo dovranno essere resi congruenti alle precisazioni esplicitate nell'elaborato aggiuntivo "Richiesta di Riesame\_Regione Puglia.pdf", ove da questo risultino difformi.



*Si rileva che fra le emissioni a mare non siano state considerate quelle prodotte dalla draga nella fase di cantiere, sia per quelle prodotte per i non meno di 140 viaggi che dovrebbero essere effettuati per procedere al deposito dei materiali dragati sia per quelle prodotte nella fase di dragaggio e di deposito in quanto tali.*

*Si conferma che anche in questa circostanza sono rimaste escluse dalla valutazione le emissioni a mare prodotte dalla draga nella fase di cantiere, sia per quelle prodotte per i non meno di 140 viaggi che dovrebbero essere effettuati per procedere al deposito dei materiali dragati sia per quelle prodotte nella fase di dragaggio e di deposito in quanto tali.*

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente nell'elaborato "*Richiesta di Riesame\_Regione Puglia.pdf*" a pag. 15 ha precisato che:

*"in sostituzione alla draga prevista nel progetto definitivo, si propone di utilizzare una draga di tipo CSD (Cutter Suction Dredger), ovvero una draga aspirante, auto-caricante e auto-refluente di media potenza, dotata di disgregatore e con capienza lorda di tramoggia pari a circa 1500 mc, all'interno della quale verrà riversato il materiale dragato, per poi essere trasportato al sito di deposito.*

*In questo modo, considerando il volume di materiale dragato, pari a circa 70.000 mc, le attività di trasporto verrebbero ridotte a circa 50 viaggi, il che comporterebbe una riduzione di circa il 65% delle emissioni a mare prodotte dalla draga durante le operazioni di trasporto del materiale".*

Il proponente ha individuato una diversa tipologia di draga aspirante, fornendo sufficienti e condivisibili indicazioni tecniche e pertanto le osservazioni rese dal Comitato possono ritenersi soddisfatte con le deduzioni fornite dal proponente.

*Fa specie evidenziare che, nonostante siano identificati impatti negativi del progetto quali il "Rischio torbidità" ed il "Disturbo arrecato alla prateria di Poseidonia oceanica appartenente al SIC "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT 9140005)" il proponente non definisca delle misure di monitoraggio ambientale nella fase di cantiere finalizzate a tenere sotto controllo gli impatti negativi delle attività ad esercitarsi e svilupparsi.*

*Come pure non risulta previsto un piano di monitoraggio ambientale in relazione a tutti i potenziali impatti segnalati sotto profilo paesaggistico ai par. 5.1 e 5.2 del doc.R\_PAES - RELAZIONE PAESAGGISTICA. L'unico monitoraggio previsto (cfr. cap. 8 dello Studio Preliminare Ambientale) è esclusivamente correlato con il comparto rumore.*

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente ha prodotto sul punto uno specifico elaborato denominato "PROPOSTA PRELIMINARE PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ai sensi del DM n. 173 del 15/07/2016 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini" [allegato 2\_PMA ].

Il proponente a pag. 16 dell'elaborato "*Richiesta di Riesame\_Regione Puglia.pdf*" a pag. 16 ha precisato che:

*Il PMA non manca, è stato previsto solo per la componente rumore a scopo cautelativo – per le altre componenti non sono stati ravvisati impatti – mentre per il monitoraggio della componente acque marine costiere si è rimandato al progetto di dragaggio in fase di predisposizione (DM 173/2016). Ad ogni buon fine confronta allegato (cfr. allegato 2)*



La "proposta preliminare di piano di monitoraggio ambientale" ha fornito sufficienti e condivisibili indicazioni tecniche e pertanto le osservazioni rese dal Comitato possono ritenersi soddisfatte con le deduzioni fornite dal proponente.

### VALUTAZIONI

#### **Valutazione di Incidenza**

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per gli interventi ivi proposti, richiamate le indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe:

- non comporti incidenza significative negative dirette o indirette sul sito, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nell'elaborato "*Richiesta di Riesame\_Regione Puglia.pdf*";
  - o siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate elaborato denominato "PROPOSTA PRELIMINARE DI PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE [allegato 2\_PMA ].

#### **Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018**

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale per l'intervento ivi proposto, e l'istanza, esaminata altresì la documentazione integrativa proposta e le "*controdeduzioni per il riesame e la proposta di nuovo masterplan*", unitamente alle modifiche tecniche inserite per la riduzione della significatività degli impatti, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018

ritenendo che:

- gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:
  - o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nell'elaborato "*Richiesta di Riesame\_Regione Puglia.pdf*" e suoi allegati;
  - o siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate elaborato denominato "PROPOSTA PRELIMINARE DI PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE [allegato 2\_PMA ].
  - o Siano, in merito agli aspetti paesaggistici, ottemperate tutte le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 7963 del 15 ottobre 2018 della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio non ancora esplicitamente e completamente ottemperate, da recepirsi nel procedimento di autorizzazione del progetto definitivo di cui alla concessione demaniale marittima ex DPR 509/97 e s.m.i. .
  - o siano, riguardo il trattamento delle acque di seconda pioggia ed, in continuo, delle acque che dilavano le aree di alaggio e del molo di ponente, in sede di progettazione definitiva forniti elementi in merito all'esistenza di una fognatura pluviale comunale ed in ogni caso acquisito il pertinente



provvedimento amministrativo di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche trattate.

I componenti del Comitato Reg.le VIA

n.	Ambito di competenza	Nome e cognome	Concorde	Non concorde
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali	ANTONIO SIGISMONTI		
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici	PAOLO GAROFALO		
	Difesa del suolo	MONICA CINI		
	Tutela delle risorse idriche	VALERIA QUARANTA		
	Lavori pubblici ed opere pubbliche	GIUSEPPE BONVISO		
	Urbanistica			
	Infrastrutture per la mobilità	ANTONIO AGUIRRE		
	Rifiuti e bonifiche	GIOVANNA ABBATI		
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia			
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA			
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale			
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente			
	Esperto in ... DIR. AMBIENTALE	DE FEO ANTONIO		
	Esperto in ... INFRASTRUTTURE	ARCANGELO SANTANARO		
	Esperto in ...			